

ARTICOLO N.29 Appalto

Art. 29.

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'[articolo 1655 del codice civile](#), si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. [Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può, eccettuato, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infuocosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.] Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (1) (2) (A).

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda (3).

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' [articolo 414 del codice di procedura civile](#) , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell' articolo 27 , comma 2 (4).

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19 , le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (5).

(1) Comma sostituito dall'[articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251](#), dall'[articolo 1, comma 911, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), successivamente dall'[articolo 21, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito con modificazioni in [Legge 4 aprile 2012, n. 35](#) e successivamente modificato dall'[articolo 4, comma 31, lettere a\) e b\), della Legge 28 giugno 2012, n. 92](#), dall' [articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175](#) ed infine modificato dall'[articolo 2, comma 1, lettere a\) e b\), del D.L. 17 marzo 2017, n. 25](#), non ancora convertito in legge.

(2) A norma dell'[articolo 9, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito con modificazioni in [Legge 9 agosto 2013, n. 99](#), le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione

anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

(3) Comma sostituito dall'[articolo 30, comma 1, della Legge 7 luglio 2016, n. 122](#).

(4) Comma aggiunto dall'[articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251](#).

(5) Comma aggiunto dall'[articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251](#).

(A) In riferimento al presente comma vedi: [Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 aprile 2015, n. 9/2015](#); [Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015, n. 29/2015](#).